



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 5

ORDINANZA N. SETTORIALE 4

in data 14/05/2025

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente, divieto di accesso e di transito nella zona Parco Carmine interessata dalla frana di una parte della parete roccioso avvenuta in data 13/05/2025.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- che la zona Parco Carmine di Elini è stata interessata in data 13/05/2025 da una importante frana della parete rocciosa che ha comportato lo sradicamento di alberi;
- che si rende necessario tutelare le persone che frequentano il Parco evitando l'accesso nella zona interessata dalla frana da chiunque;
- è necessario garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

ESEGUITE le opportune verifiche e sopralluoghi della Polizia Locale, Vigile del Fuoco e Protezione Civile Regionale si rende necessario vietare l'accesso alla zona interessata dalla frana fino alla messa in sicurezza della stessa;

DATTO ATTO CHE

- sono necessari dei tempi tecnici, per poter fare le dovute valutazioni da parte di personale esperto, in quanto risultano altre rocce pericolanti;
- per mettere in sicurezza definitivamente la zona, scongiurando il pericolo reale di altri possibili franamenti, è necessario delimitare la zona interessata;

VISTO l'art. 12 del D.lgs 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), che definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali;

CONSIDERATO CHE il Sindaco, ai sensi del comma 4) dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Ufficiale del Governo, con atto motivato può adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO NECESSARIO emettere ordinanza al fine di vietare l'accesso a chiunque, tutelando la sicurezza pubblica fino al completamento delle operazioni da eseguire da personale esperto, per mettere in sicurezza in modo definitivo la zona;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
- l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art.54;
- la L.241/90;
- lo Statuto del Comune;

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Il divieto di accesso a chiunque, nella zona Parco Carmine interessata dalla frana, di cui alla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

AVVERTE

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

DEMANDA:

- All'Ufficio Tecnico ed alla Polizia Locale l'installazione della dovuta segnaletica, di preavviso del pericolo, al fine di evitare a chiunque di avvicinarsi alla zona delimitata garantendo la massima visibilità a chiunque del pericolo imminente;
- Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e divulgata attraverso tutti i canali istituzionali possibili.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Ispettorato Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ilbono;
- al Commissariato di P.S. di Lanusei;
- all'Ufficio di Polizia Locale - Sede;
- all' Ufficio Tecnico Sede;
- alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo;
- all' ANAS;
- alla Direzione Generale Regionale della Protezione Civile.

Il Sindaco

Vitale Pili